

**REGOLAMENTO MERCATO AZIONI BANCA MARCHE**

Codice ISIN: IT0001063707 - comunicato alla Consob in data 02 aprile 2014

Delibera dei Commissari del 21 febbraio 2014

Data di entrata in vigore: 09 aprile 2014



## INDICE

TITOLO 1. Disposizioni Generali .....	3
Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche .....	3
Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento .....	3
Capo 2 Banca Marche.....	3
Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione .....	3
Articolo 1.4 Strutture aziendali coinvolte nel controllo.....	3
Articolo 1.5 Regole di condotta.....	3
Capo 3 Partecipazione al Mercato .....	4
Articolo 1.6 Investitori che possono accedere al Mercato .....	4
Articolo 1.7 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati .....	4
Articolo 1.8 Canale utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti .....	4
TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni .....	4
Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni .....	4
Articolo 2.1 Condizioni Generali .....	4
Articolo 2.2 Lotti minimi .....	4
Articolo 2.3 Modalità di negoziazione .....	4
Articolo 2.4 “Tick” di negoziazione .....	5
Articolo 2.5 Orario di funzionamento.....	5
Articolo 2.6 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione .....	5
Articolo 2.7 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione.....	5
Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni .....	5
Articolo 2.8 Condizioni di negoziazione.....	5
Articolo 2.9 Conferimento delle proposte di negoziazione .....	6
Articolo 2.10 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento .....	6
Capo 3 Svolgimento dell’attività di negoziazione .....	6
Articolo 2.11 Formazione del prezzo.....	6
Articolo 2.12 Limiti di variazione del prezzo .....	7
Articolo 2.13 Liquidazione e regolamento contratti .....	7
Articolo 2.14 Registrazione delle operazioni concluse .....	7
TITOLO 3. Vigilanza .....	8
Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza.....	8
TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato .....	9
Articolo 4.1 Pubblicazione delle quotazioni.....	9
Articolo 4.2 Pubblicazione dei contratti conclusi.....	9
Definizioni.....	11

## TITOLO 1. Disposizioni Generali

### Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche

#### Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività di negoziazione delle azioni emesse da Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria registrata presso l'Albo delle Banche al numero 5236.5 e in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Banca delle Marche" presso l'Albo dei gruppi bancari al numero 6055.8, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona, P. IVA e Codice Fiscale n. 01377380421, di seguito anche "**Banca delle Marche**" o "**BM**" o "**BdM**" o la "**Banca**" o l'"**Emittente**".

La suddetta attività di negoziazione, si configura come *internalizzazione sistematica* ai sensi dell'art. 21 della Delibera Consob n. 16191 del 29 Ottobre 2007 "Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati".

#### Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. Ogni modifica del Regolamento viene inoltre comunicata alla Consob.

### Capo 2 Banca Marche

#### Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione


Il Mercato viene gestito dalla Direzione Finanza - Servizio Finanza, In particolare l'Ufficio Negoziazione del Servizio Finanza sovrintende il regolare funzionamento del mercato. Il regolamento delle operazioni viene garantito sempre dalla Direzione Operativa - Servizio Supporto Amministrativo – Ufficio Back Office Finanza e Cassa Centrale.

#### Articolo 1.4 Strutture aziendali coinvolte nel controllo

La funzione di revisione interna è garantita dalla Direzione Audit di Gruppo. Il controllo di non conformità viene garantito dalla Funzione Compliance che riferisce agli Organi Aziendali.

#### Articolo 1.5 Regole di condotta

La Banca adotta un codice di comportamento Internal Dealing finalizzato ad assicurare la trasparenza sull'operatività compiuta dai c.d. "soggetti rilevanti" e dalle persone strettamente collegate ad essi. Il Codice è pubblicato sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) nell'apposita sezione Finanza- Azioni -Internal Dealing.



### Capo 3 Partecipazione al Mercato

#### Articolo 1.6 Investitori che possono accedere al Mercato

Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un "Contratto Unico" con la **Banca**. Possono altresì accedere anche "**Banche**" in nome proprio ovvero per conto dei propri clienti che siano comunque titolari di un contratto unico.

Possono pertanto conferire ordini su Azioni:

- i clienti della Banca;
- la Banca stessa, in utilizzo del Fondo Azioni Proprie, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento che disciplina gli interventi della Banca è disponibile sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it).

#### Articolo 1.7 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati

Gli strumenti finanziari negoziabili sono le azioni ordinarie emesse dalla Banca con codice ISIN IT0001063707 e con godimento regolare. Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Agli acquisti e vendite si applicano le norme del Titolo II - Capo III e IV del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La **Banca** determina entro il mese di gennaio di ogni anno la categoria di appartenenza dell'azione in termini di controvalore medio degli scambi per asta (CMG) e in termini di valore medio delle operazioni (VMO) sulla base delle Tabelle 2 e 3 dell' allegato 2 del Regolamento n.1287/2006/CE. L'informazione viene pubblicata sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) entro il 30 gennaio di ogni anno.

#### Articolo 1.8 Canale utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti

La Banca pubblica, secondo le regole del mercato, in una apposita sezione del proprio sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it), denominata "Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche" le quotazioni ed i contratti. Le medesime informazioni sono disponibili presso tutte le Filiali della **Banca**.

## TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni

### Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni

#### Articolo 2.1 Condizioni Generali

Le contrattazioni vengono svolte esclusivamente per lotti minimi o loro multipli secondo le modalità dell'asta a chiamata.

#### Articolo 2.2 Lotti minimi

Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato in n. 1 azione.

#### Articolo 2.3 Modalità di negoziazione

Le proposte di negoziazione avvengono per il loro prezzo unitario indipendentemente dal proprio valore nominale.

**Articolo 2.4 "Tick" di negoziazione**

I prezzi delle proposte di negoziazione variano per valori pari o multipli di valori (tick) pari a 0,001 Euro.

**Articolo 2.5 Orario di funzionamento**

Le proposte di negoziazione vengono conferite nell'orario di lavoro giornaliero delle Filiali della **Banca** con le modalità previste all'articolo 1 Sezione III del Contratto Unico. Non possono essere conferite proposte di negoziazione mediante il Servizio di Trading on Line.

**Articolo 2.6 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione**

Le proposte di negoziazione vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della **Banca** (di norma dal Lunedì al Venerdì). Nella giornata di negoziazione del Lunedì le proposte possono essere conferite entro le ore 13.00. E' possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione; in tal caso le modalità di conferimento delle proposte di negoziazione vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it), denominata "Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche".

La Banca si riserva la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di negoziazione dandone immediata comunicazione al pubblico nell'apposita sezione del sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) denominata "Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche".

**Articolo 2.7 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione**

Le proposte di negoziazione vengono eseguite il primo Lunedì di ogni mese. Qualora la **Banca** in tale giornata risulti aperta al pubblico con orario di lavoro ridotto ovvero risulti chiusa, la seduta si intende posticipata alla giornata lavorativa con orario normale immediatamente successiva.

E' possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione. La decisione, deliberata dal Direttore Generale, viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) denominata "Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche".

**Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni****Articolo 2.8 Condizioni di negoziazione**

La **Banca** raccoglie le proposte di negoziazione sulle proprie azioni ordinarie secondo gli orari e le giornate previste dagli articoli 2.5 e 2.6 - Capo 1 del presente Titolo.

La **Banca** organizza la trattazione del proprio titolo azionario ordinario non quotato su di un mercato regolamentato, ponendosi in contropartita diretta (negoziatore unico) in relazione alle proposte di acquisto e di vendita provenienti dagli investitori.

La **Banca** si pone come *Internalizzatore sistemático* e conclude le operazioni utilizzando un portafoglio appositamente istituito, gestito all'interno della procedura informatica Area Finanza, la quale garantisce la corretta e puntuale contabilizzazione delle operazioni eseguite. Tale portafoglio, viene movimentato in entrata con le azioni cedute ed in uscita con le azioni acquisite dalla clientela.

La Banca interviene con negoziazioni in contropartita diretta sia come venditore che come acquirente, con finalità di liquidazione e di regolamento delle operazioni.

### Articolo 2.9 Conferimento delle proposte di negoziazione

Le proposte di negoziazione vengono conferite con limite di prezzo. Non sono ammessi altri parametri.

Ai fini della regolarità delle contrattazioni la Banca può stabilire limiti sia per l'inserimento del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo dell'ultima asta che quantità per proposta di negoziazione. L'adozione dei limiti è pubblicata nell'apposita sezione del sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) denominata "Internalizzatore Sistemico Azioni Banca Marche" ad asta chiusa nel giorno di negoziazione ed è valida per l'asta successiva.

Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, sono valide fino alla giornata di negoziazione. Non possono essere conferite proposte in vendita su azioni non depositate presso la **Banca**.

Le proposte sono immodificabili.

Su richiesta dell'Investitore la Banca può annullare le sole proposte conferite in giornata, ad esclusione di quelle conferite nella giornata di negoziazione.

Sempre su richiesta dell'investitore la Banca può revocare fino al giorno antecedente la giornata di negoziazione le proposte conferite nei giorni precedenti.

La **Banca** si riserva di accettare per comprovati motivi, richieste di annullamento o revoca degli investitori pervenute nel giorno di negoziazione.

### Articolo 2.10 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento

La Struttura Aziendale che sovrintende il funzionamento del mercato, in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno della **Banca**, è il Servizio Finanza - Ufficio Negoziazione.

## Capo 3 Svolgimento dell'attività di negoziazione

### Articolo 2.11 Formazione del prezzo

L'esecuzione delle proposte viene effettuata dalla Banca mediante attivazione di una procedura di "asta a chiamata" che prevede vengano soddisfatte determinate condizioni.

**Condizione a)** Il sistema di "asta a chiamata" prevede la raccolta di tutte le proposte inviate nell'arco di un determinato periodo temporale trascorso il quale, viene calcolato un unico prezzo che meglio mette in equilibrio la domanda e l'offerta dello strumento finanziario, al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di azioni.

Nei casi in cui la suddetta **condizione a)** non risulti soddisfatta, il prezzo d'asta viene determinato come segue:

**Condizione b)** nel caso in cui più prezzi soddisfino la condizione a) (stesse quantità ma differenti prezzi) il prezzo si forma prendendo quello che determina il minor quantitativo di ineseguiti indipendentemente dal segno dell'operazione (acquisto - vendita);

**Condizione c)** qualora più prezzi soddisfino la condizione a) e la condizione b) (stessa quantità di eseguiti e stessa quantità di ineseguiti ma differenti prezzi), il prezzo d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione (sommatoria ordini acquisti) è sul lato degli acquisti o con il prezzo più basso se la maggiore pressione (sommatoria ordini vendite) è sul lato delle vendite. Pertanto il livello di prezzo della sommatoria

maggior determina il prezzo d'asta. La sommatoria per livello di prezzo degli acquisti viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o maggiori al livello stesso. La sommatoria per livello di prezzo delle vendite viene determinata dagli ordini inseriti con prezzi uguali o minori al livello stesso;

**Condizione d)** qualora in applicazione alla condizione c) risultino uguali quantità sia in acquisto che in vendita, il prezzo d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo dell'ultima asta.

Le proposte di negoziazione vengono eseguite al prezzo d'asta come sopra determinato.

La determinazione del prezzo d'asta avviene a mercato chiuso, a partire dalle ore 13,15.

Le proposte vengono eseguite ovvero non eseguite completamente o parzialmente, con data pari al giorno di negoziazione.

#### **Articolo 2.12 Limiti di variazione del prezzo**

Il prezzo d'asta non può discostarsi in misura superiore/inferiore al +/- 10% dal prezzo rilevato nella giornata di negoziazione precedente. Nel caso in cui il predetto limite venga superato:

- la Banca non procede alla determinazione del prezzo d'asta;
- le proposte vengono totalmente ineseguite;
- lo scostamento massimo consentito nella successiva giornata di negoziazione è pari al doppio dello scostamento indicato nel presente articolo rispetto all'ultimo prezzo d'asta determinato; per ogni successiva giornata di negoziazione che non ha dato luogo a formazione di prezzo si somma sempre l'ulteriore scostamento massimo indicato nel presente articolo.

#### **Articolo 2.13 Liquidazione e regolamento contratti**

La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la **Banca** e l'investitore al momento della sottoscrizione del "Contratto Unico", con valuta corrispondente al terzo giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione.

#### **Articolo 2.14 Registrazione delle operazioni concluse**

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle proposte di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

## TITOLO 3. Vigilanza

### Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza

L'esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema si articola su tre differenti livelli:

- controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office. Si tratta dei controlli di linea, di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione.

Le strutture della Capogruppo e delle Società controllate preposte ai singoli processi di business (relativi ai meccanismi operativi mediante i quali il Gruppo sviluppa ed eroga prodotti/servizi al mercato) e di funzionamento (relativi alle modalità di presidio delle componenti strutturali e strumentali della Società, nella sua dimensione di macchina operativa) hanno la responsabilità di garantire la salvaguardia del sistema dei controlli interni, attivandosi affinché le attività operative siano espletate con efficacia ed efficienza, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. Tale responsabilità si manifesta anche nel concorrere con le funzioni di controllo di secondo e terzo livello a definire e mantenere nel tempo le metodologie di controllo di primo livello, in funzione dei mutamenti ambientali (organizzativi, normativi, tecnologici, ecc.) e dei rischi di nuova insorgenza, nonché nella diffusione della cultura e delle modalità dell'autocontrollo.

Inoltre, le strutture in argomento collaborano con le funzioni di controllo di 2° e 3° livello trasmettendo flussi informativi per agevolare nell'individuazione tempestiva di tutte le situazioni che possono costituire sintomi di criticità operativa o di aggravamento dei rischi aziendali, nonché per riferire sulle attività avviate per favorire la rimozione delle anomalie individuate.

- **controlli di secondo livello**, volti alla gestione dei rischi legati all'operatività, al fine di garantirne la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive. Fanno parte di detti controlli, in maniera conforme al vigente sistema delle deleghe e alla complessiva normativa di etero e auto regolamentazione:
  - i controlli sulla gestione dei rischi che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione Controllo Rischi;
  - i controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l'attività aziendale e i relativi processi siano idonei a prevenire la violazione delle norme di etero regolamentazione (leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale presidio, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, è garantito dalla Funzione Compliance;



- i controlli ai sensi della normativa antiriciclaggio per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; tale presidio è garantito dalla Funzione Antiriciclaggio;
- i controlli sull'adeguatezza e completezza dell'informativa finanziaria volti ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e contabile della Banca attraverso il presidio dei rischi collegati al processo amministrativo contabile; tale presidio è garantito dal Dirigente Preposto:

La Funzione Controllo Rischi, la Funzione Compliance e la Funzione Antiriciclaggio riferiscono agli Organi Aziendali. Il Dirigente Preposto è posto in staff al Direttore Finanziario e riferisce agli Organi Aziendali.

- **controlli di terzo livello** sono quelle attività di revisione interna volte ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali e dell'Alta Direzione i possibili miglioramenti da apportare alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione applicati, ai processi e alle procedure attivate.

Essi si realizzano attraverso la verifica di adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni, in via sistematica, per eccezione e a campione dei fattori di rischio aziendali e dei risultati quali-quantitativi dell'operatività. Sono condotti da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Questa tipologia di controlli è espletata dalla Funzione Revisione interna, e riferisce direttamente agli Organi Aziendali.

Le iniziative previste in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema sono riconducibili alle sanzioni previste dal vigente CCNL.

#### TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato

##### Articolo 4.1 Pubblicazione delle quotazioni

In relazione alla particolare struttura del mercato è considerato prezzo teorico di riferimento del Mercato il prezzo formatosi nell'ultima asta valida.

##### Articolo 4.2 Pubblicazione dei contratti conclusi

Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione la **Banca** mette a disposizione del pubblico, sul canale indicato all'articolo 1.8 - Capo 3 Titolo 1, le seguenti informazioni:

- numero di contratti conclusi;
- quantità scambiate e relativo controvalore;
- prezzo d'asta.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, la **Banca** pubblica sul proprio sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) denominata "Internalizzatore Sistemático Azioni Banca Marche" con riferimento al mese precedente, le informazioni relative a

- numero di contratti conclusi e quantità complessivamente trattate;
- prezzo minimo e prezzo massimo registrato nel mese di riferimento;
- prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi;
- prezzo, quantità e data dell'ultimo contratto concluso.

Il "Soggetto Preposto" individuato nel Codice di comportamento Internal Dealing comunica al Mercato le informazioni trasmesse dai "Soggetti rilevanti" relativamente alle operazioni compiute, nel corso del mese, dagli stessi e/o dalle persone ad essi strettamente legate. La comunicazione è pubblicata sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) nell'apposita sezione Finanza- Azioni -Internal Dealing.

Le comunicazioni al pubblico riferibili agli interventi della Banca, in utilizzo del Fondo Azioni Proprie sono disciplinati dall'apposito Regolamento pubblicato sul sito web [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it) nell'apposita sezione Finanza – Internalizzazione sistematica.

## Definizioni

### **Azione Ordinaria:**

L'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società.

### **Consob**

Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

### **Contratto Unico:**

Contratto propedeutico alla prestazione da parte della banca dei servizi ed attività di investimento, nonché ai servizi accessori e la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.

### **Esecuzione di ordini per conto dei clienti:**

Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari.

### **Giorno Lavorativo:**

Indica un giorno in cui il mercato azioni Banca Marche è aperto.

### **Internalizzatore sistematico:**

Impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli ordini dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

### **ISIN:**

Acronimo che sta per International Security Identification Number. E' un codice alfanumerico che identifica in modo univoco uno strumento finanziario ed è universalmente riconosciuto da tutti gli intermediari del mercato.

### **Negoziazione per conto proprio:**

Contrattazione ai fini della conclusione di operazioni, nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie.

### **Proposta di Negoziazione:**

Indica l'ordine di acquisto o di vendita immesso dalla Clientela, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione.

### **Quantitativo Minimo o Lotto Minimo:**

Indica il taglio minimo degli Strumenti Finanziari negoziati sul mercato, i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo.

**Proposta limitata o proposta con limite di prezzo:**

Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita.

**Tick:**

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione per gli strumenti finanziari, determinato nel presente Regolamento.

**Strumento Finanziario (o strumento)**

Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza.

**Tabelle 2 e 3 dell' allegato 2 del Regolamento n.1287/2006/CE**

**Tabella 2**

Ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato

(in EUR)

Categoria in termini di contro-valore medio giornaliero degli scambi (CMG)	CMG < 500 000	500 000 ≤ CMG < 1 000 000	1 000 000 ≤ CMG < 25 000 000	25 000 000 ≤ CMG < 50 000 000	CMG ≥ 50 000 000
Dimensioni minime degli ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato	50 000	100 000	250 000	400 000	500 000

**Tabella 3**

Dimensioni standard del mercato

(in EUR)

Categoria in termini di valore medio delle operazioni (VMO)	VMO < 10 000	10 000 ≤ VMO < 20 000	20 000 ≤ VMO < 30 000	30 000 ≤ VMO < 40 000	40 000 ≤ VMO < 50 000	50 000 ≤ VMO < 70 000	70 000 ≤ VMO < 90 000	Ecc.
Dimensioni standard del mercato	7500	15 000	25 000	35 000	45 000	60 000	80 000	Ecc.